

Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N.1193

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "B" - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

GIRONE: L

10/06/23 1/A AUDAX 1970 S.ANGELO MSG RIETI 2 - 7

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 11/06/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "B" - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

GARE DEL 10/06/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/ 6/2023 AUDAX 1970 S.ANGELO - MSG RIETI

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO avverso l'esito della gara, prodotto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.148/A del 21/03/2023, rileva:

la ricorrente chiede che in danno della società A.S.D. MSG RIETI sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore HADDOUCHI EL FOUNT MOHAMED nato il 14.04.2003 (matricola FIGC 1078814) in posizione irregolare in quanto ammonito una prima volta nel corso dell'incontro disputato in data 20.05.2023 contro il Versilia C5 e di nuovo ammonito una seconda volta nell'incontro del 30.05.2023, con conseguente squalifica automatica come da Art. 9 del regolamento pubblicato sul comunicato ufficiale 895 del 04.04.2023.

Aggiungeva inoltre che tale giornata di squalifica risultava anche nel portale LND nell' area riservata alle società nel settore Giustizia Sportiva

Con la memoria depositata nei termini la controparte eccepiva l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini ed il rigetto nel merito in quanto infondato.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Preliminarmente si rileva che in ricorso in epigrafe sia stato presentato tempestivamente dalla ricorrente nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nel al C.U. n.148/A del 21/03/2023.

Quanto al merito: a seguito delle ricerche effettuate non risulta essere stata pubblicata sui comunicati ufficiali pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque alcuna sanzione di squalifica carico del calciatore in questione, il quale quindi alla data della disputa dell' incontro non aveva alcuna residua squalifica da dover scontare. Si precisa sul punto che ai sensi dell' art.21 del C.G.S. la sanzione della squalifica dei calciatori diviene esecutiva solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sui Comunicati Ufficiali e che in ogni caso in ambito nazionale non vige l' automatismo a carico dei calciatori espulsi previsto solo in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica. Tale regola inderogabile risulta richiamata anche nella nota contenuta nello stesso C.U. 895 del 04.04.2023 al cui interno viene espressamente ribadita per le sanzioni di squalifica dei calciatori la necessità di "declaratoria del G.S." salvo l' applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Sul punto si rappresenta, inoltre, che la squalifica a carico dei tesserati per recidiva è regolata dal combinato disposto dagli artt.9 e 19 del C.G.S., e precisamente ai sensi dell'art.9 è previsto che " I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggono più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara.", mentre ai sensi dell'art.19 comma 8 lett. b viene precisato che "la seconda ammonizione e l' espulsione determinano l' automatica squalifica per la gara successiva, salva l' applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l' automatica squalifica."

Quanto, infine, alla dedotta presenza della squalifica a carico del prefato calciatore sul portale LND, nell' area riservata alle società nel settore Giustizia Sportiva , si evidenzia come detto inserimento non abbia alcuna efficacia esecutiva considerato che ai sensi dell'art.21 del C.G.S. le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale, unico documento ufficiale che non ammette equivalenti. Tanto premesso se ne deduce che il giocatore HADDOUCHI EL FOUNT MOHAMED ha preso parte a pieno titolo all' incontro in questione disputatosi il 10/06/2023.

P.Q.M.

di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell' incontro S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO A.S.D. MSG RIETI 2 - 7;

Vi sono giusti motivi per non addebitare la tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



A CARICO DI ALLENATORI

I AMMONIZIONE

PETROLATI DIEGO (AUDAX 1970 S.ANGELO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

III AMMONIZIONE

HADDOUCHI EL FOUNT MOHAMED (MSG RIETI)

I AMMONIZIONE

ANTRONACO JACOPO (AUDAX 1970 S.ANGELO)
BIKAI LUCIEN (AUDAX 1970 S.ANGELO)
BARBERA ROBERTO (MSG RIETI)
BUCCI FRANCESCO (MSG RIETI)
CORONATO FEDERICO (MSG RIETI)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro 28 Giugno 2023** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti

coordinate: **Monte dei Paschi di Siena - agenzia 53- Via Antonio Stoppani ,22/30 Roma - IBAN: IT 79 B 01030 03253 0000 10245739 intestato a DIVISIONE CALCIO A CINQUE F.I.G.C.**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma

PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 11/06/2023

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Avv. Luca Bergamini